



Lunedì 20/10/2014

Il nuovo ravvedimento operoso: anticipazioni dalla bozza del Disegno di Legge di Stabilità 2015

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'articolo 44 della bozza del Disegno di Legge di Stabilità 2015 prevede molte novità per il ravvedimento operoso.

Vengono aggiunte nuove riduzioni delle sanzioni a quelle già in vigore ed il ravvedimento operoso, dal 2015, potrà quindi essere così rimodulato:

TERMINE ADEMPIMENTO

SANZIONE APPLICATA

Â

entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento

0,20% giornaliero

Â

entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento

1/10 del minimo

Â

entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento

1/9 del 30%

Novità Legge di Stabilità 2015 (da confermare)

entro 1 anno dal termine previsto per il versamento / entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa

1/8 del 30%

Â

entro 2 anni dal termine previsto per il versamento / entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa

1/7 del 30%

Novità Legge di Stabilità 2015 (da confermare)

oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento / entro il termine di presentazione della dichiarazione



relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa
1/6 del 30%
Novità Legge di Stabilità 2015 (da confermare)

Al versamento dell'imposta e della sanzione vanno aggiunti gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

Il ravvedimento potrà quindi essere effettuato fino allo spirare dei termini previsti per l'accertamento, ma solo a condizione che non siano stati notificati avvisi bonari, cartelle o avvisi di accertamento. Accessi, ispezioni o verifiche invece, non precluderanno più la possibilità di ravvedersi.
Resta preclusa la facoltà di definire un piano di rateazione in caso di ravvedimento operoso.